

« A tale effetto i concessionari dovranno presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i piani di irrigazione contenenti la indicazione dei terreni da irrigare ripartiti in zone ed il prezzo di vendita dell'acqua il cui massimo potrà essere stabilito nei disciplinari delle concessioni.

« Tali piani saranno pubblicati a norma degli articoli 17, 18 e 19 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, e previa risoluzione degli eventuali reclami, saranno approvati dal Ministero predetto.

« La facoltà di espropriare è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che i terreni si prestino per natura e per convenienza economica ad essere irrigati con grande vantaggio pubblico;

2° che l'espropriazione sia limitata alle zone che il Ministero di agricoltura, industria e commercio riconoscerà strettamente necessarie in relazione al piano finanziario in base al quale si sono effettuate le concessioni.

« Prima di esercitare il diritto di espropriazione nei limiti di cui al presente articolo, i concessionari dovranno darne avviso con diffida a mezzo di ufficiale giudiziario alla amministrazione della provincia nel cui territorio sono le zone irrigabili.

« Nel termine di tre mesi la provincia potrà sostituire sè od altro ente o Consorzio o persone solvibili ai singoli espropriandi nell'acquisto dell'acqua ad essi incombente.

« Per effetto di tale sostituzione verrà meno in ciascun caso il diritto di espropriazione da parte dei concessionari ».

A questo articolo l'onorevole Carboni-Boj aveva proposto le seguenti aggiunte:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« Il compenso per l'espropriazione sarà però regolato dall'articolo 41 della legge 13 luglio 1911, n. 774. Il reddito netto effettivo sarà calcolato dalla media del quinquennio precedente alla pubblicazione della presente legge.

« Al penultimo comma aggiungere: la Provincia ed i Comuni potranno sostituirsi anche nel diritto di espropriazione accordato ai concessionari ».

Ora l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di accettarle, ma con modificazioni di forma. E cioè la prima dovrebbe essere:

« Il compenso per l'espropriazione verrà però regolato dall'articolo 41 della legge 13 luglio 1911, n. 774; ma il reddito netto effet-

tivo sarà calcolato sulla media del quinquennio precedente alla pubblicazione della presente legge ».

La seconda poi, quella cioè al penultimo comma, consisterebbe soltanto nell'aggiungere dopo le parole: « ad essi incombente », le parole « che spetterà invece alla provincia ».

L'onorevole Carboni-Boj consente nelle modificazioni proposte dall'onorevole ministro?

CARBONI-BOJ. Vi consento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 5, con le aggiunte proposte dall'onorevole Carboni-Boj, modificate come ho detto.

(È approvato).

Art. 6.

« I concessionari avranno l'obbligo di cedere allo Stato la energia elettrica occorrente per pubblici servizi al prezzo di costo. In caso di contestazione tale prezzo sarà determinato da una Commissione che deciderà inappellabilmente, e sarà costituita volta per volta da un membro designato dal Governo, da un altro designato concessionario e da un terzo nominato dal presidente della Corte d'appello che ha giurisdizione nel territorio ove si trovano i serbatoi ».

A questo articolo l'onorevole Carboni-Boj ha presentato la seguente aggiunta:

« Nei disciplinari, di cui all'articolo 1, saranno precisate la durata, l'entità e la modalità dell'obbligo, di cui sopra ».

CARBONI-BOJ. La ritiro.

PRESIDENTE. Un altro emendamento è stato presentato dall'onorevole Berlingieri, il quale propone di aggiungere al primo comma: « e ai comuni della zona interessata ».

L'onorevole Berlingieri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERLINGIERI. Onorevoli colleghi, data l'ora tarda, rinunzierò a svolgere il mio emendamento, che è semplicissimo.

Poichè nell'articolo 6 è detto che i concessionari avranno l'obbligo di cedere allo Stato l'energia occorrente per i pubblici servizi a prezzo di costo, pensavo che il Governo avesse l'intendimento di agevolare anche i Comuni, che hanno maggiore interesse in questa faccenda, e proponevo quindi, con la mia aggiunta, che anche ai Comuni in-